

COMUNE DI PRALORMO

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE SULLE OCCUPAZIONI
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 16/12/2003

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, disciplina le occupazioni di spazi e aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale e l'applicazione del relativo canone .

2. Il canone previsto dal presente Regolamento è il corrispettivo che deve essere pagato a fronte di un provvedimento amministrativo di concessione o autorizzazione implicito o formale emesso dal Comune, che consente al richiedente di occupare, in maniera permanente o temporanea, spazi ed aree pubbliche nel territorio comunale. Il canone e' corrisposto in base alle tariffe determinate dal Comune per le singole fattispecie.

3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali o regionali o altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

ARTICOLO 2 - OCCUPAZIONI SOGGETTE AL CANONE

1. Ai fini del presente regolamento si considerano occupazioni di spazi ed aree pubbliche e soggette al canone, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono parimenti soggette al pagamento del canone, le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, come precedentemente definito, comprese quelle poste in essere con condutture e altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione comunale.

ARTICOLO 3 - OCCUPAZIONI NON SOGGETTE AL CANONE

1. Sono escluse dall'applicazione del canone:

- a) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
- b) le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio;
- c) le occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazione poste in essere sotto i portici di immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico, e simili;
- d) le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali;
- e) le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali;
- f) le occupazioni effettuate mediante balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- i) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;

- l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- m) occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festività e ricorrenze civili e religiose dalla locale associazione Pro Loco con il patrocinio del Comune.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo.

ARTICOLO 5 - OCCUPAZIONI ABUSIVE, SANZIONI

1. Sono occupazioni abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale o senza comunicazione preventiva al Comune.
2. Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione redatto dalla Polizia Municipale, o accertate direttamente dall'ufficio Tributi, sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone;
3. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone, l'occupante è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone dovuto.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata o utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, salvo il diritto di regresso.
5. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo, non esclude l'irrogazione delle sanzioni previste da altre leggi o regolamenti.

ARTICOLO 6 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve presentare domanda scritta al Comune almeno 10 giorni prima della data in cui si intende realizzare l'occupazione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente;
 - b) il motivo dell'occupazione e le attività che attraverso essa si intende svolgere;
 - c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi e delle aree che si intendono occupare.
3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità della legge sul bollo.
4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione non è soggetta al canone.
5. In caso di più domande correnti riguardanti la medesima area, fatte salve valutazioni di altro genere, costituisce condizione di priorità la data di prestazione della domanda.

6. E' consentita l'occupazione, prima del rilascio della concessione, per fronteggiare situazioni di emergenza. In tale caso l'interessato presenta la domanda e contestualmente dà immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'ufficio comunale competente, che provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare la concessione in via di sanatoria, o, in caso contrario, ad applicare le sanzioni previste per le occupazioni abusive, con l'obbligo di immediata liberazione dell'area.

7. Il funzionario competente può richiedere ulteriore documentazione ad integrazione della domanda, con conseguente interruzioni dei termini. La decorrenza degli stessi riprenderà dalla data di consegna della documentazione richiesta.

ARTICOLO 7 - UFFICI COMPETENTI E DESTINATARI DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE

1. E' funzionario responsabile della gestione del canone il responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

2. In particolare, il funzionario comunale:

- Cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone;
 - Cura la riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni conseguenti alle attività di controllo, verifica ed accertamento;
 - Sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
 - Appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- (in caso di gestione del canone affidata a terzi) Verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato di appalto;
- Compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al Concessionario.

ARTICOLO 8 - COMUNICAZIONE OCCUPAZIONI OCCASIONALI

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche che soddisfino i seguenti requisiti:

- a) avere durata inferiore o pari alle 24 ore;
 - b) non intralciare il traffico;
 - c) essere riconducibili a piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture effettuate con ponteggi, steccati o simili, ovvero operazioni di trasloco o del mantenimento del verde;
- è sufficiente una comunicazione, almeno 2 giorni prima, in carta semplice, indirizzata all'Ufficio Tributi comunale.

2. Dalla comunicazione suddetta devono risultare:

- a) le generalità complete del richiedente;
- b) il motivo dell'occupazione e l'attività che attraverso essa si intende svolgere;
- c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi e delle aree che si intendono occupare.

3. In questi casi l'autorizzazione formale è sostituita dalla quietanza di pagamento del canone emessa contestualmente alla richiesta.

ARTICOLO 9 - CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Il funzionario competente, normalmente entro 10 gg. dal ricevimento della domanda, rilascia o nega la concessione, dando comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve ottenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art 6;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
- e) l'obbligo di osservare quanto stabilito all'art. 12.

3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

5. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora :

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.

6. L'ammontare della cauzione è stabilito dal responsabile del servizio in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

7. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

ARTICOLO 10 - RINNOVO O PROROGA DELLA CONCESSIONE

1. Almeno una settimana prima della scadenza della concessione d'occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo in caso di concessione temporanea, indicando:

- a) le generalità del richiedente;
- b) gli estremi della concessione in scadenza;
- c) il periodo per il quale si chiede il rinnovo o la proroga.

2. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo o la proroga costituisce un nuovo periodo da computarsi autonomamente rispetto al precedente.

ARTICOLO 11 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento, oppure essendo in ritardo con il pagamento delle rate del canone, non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione di messa in stato di mora.
3. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
4. La revoca della concessione per colpa del concessionario fa sorgere il diritto del comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

ARTICOLO 12 - DANNI PROCURATI DAL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario.

ARTICOLO 13 - MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone viene determinato sulla base della seguente formula:

$$C = (t \times r \times s \times k \times n)$$

C = CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

t = tariffa individuata in relazione alla durata dell'occupazione ed alla fattispecie dell'occupazione;

r = percentuale di tariffa corrispondente alla zonizzazione del territorio comunale;

s = superficie occupata;

k = coefficiente corrispondente all'attività esercitata sullo spazio pubblico occupato e al sacrificio imposto alla collettività;

n = durata dell'occupazione

ARTICOLO 14 - TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE SI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Il canone da corrispondere a fronte di occupazioni di spazi ed aree pubbliche è commisurato all'entità della tariffa base deliberata.
2. Le tariffe base sono relative all'occupazione di suolo, e vengono ulteriormente diversificate a seconda della durata, in tariffe per occupazioni permanenti e tariffe per occupazioni temporanee.
3. La tariffa per occupazioni permanenti e la tariffa per occupazioni temporanee sono aggiornate periodicamente con deliberazioni da adottare entro il termine previsto dalla legge.
4. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

ARTICOLO 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini della determinazione della tariffa per occupazioni permanenti e temporanee, le strade sono classificate in due categorie

CATEGORIA 1

CATEGORIA 2

2. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici, appartenenti al patrimonio indisponibile, sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.

CATEGORIA 1

Area del concentrico perimetrata, includendo ambo i lati, dalle vie: Via Torino - Via Piave - Via Roma – Via XX Settembre- Via Beraudo di Pralormo dalla confluenza con Via Umberto I° fino alla S.R. 29.

CATEGORIA 2

Restante territorio comunale.

3. Ai fini della determinazione del canone, il coefficiente che si deve applicare, sia per occupazioni temporanee che permanenti, a seconda dell'ubicazione dell'occupazione è il seguente:

CATEGORIA 1 = 1.00

CATEGORIA 2 = 0.90

ARTICOLO 16 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di concessioni, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiori all'anno.

4. Per le occupazioni, siano esse temporanee che permanenti, che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, ancorché uguale o inferiore all'anno, si applica la tariffa prevista per le occupazioni temporanee ordinarie aumenta del 20%.

ARTICOLO 17 – RIDUZIONI DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. La tariffe per le occupazioni temporanee, anche periodiche, che si protraggono oltre i 15 giorni, ovvero oltre i 30 giorni, sono ridotte dal sedicesimo giorno del 10% a dal trentunesimo giorno del 20%. Nessuna riduzione è ammessa per i primi 15 giorni.

ARTICOLO 18 - GRADUAZIONE DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA INFERIORE O PARI ALLE 24 ORE

1. La graduazione oraria della tariffa nell'arco della giornata, per occupazioni temporanee di durata inferiore o pari alle 24 ore, è la seguente:

- dalle ore 6,00 alle ore 13,00: coefficiente 0,4

- dalle ore 13,00 alle ore 18,00: coefficiente 0,3

- dalle ore 18,00 alle ore 6,00: coefficiente 0,3

ARTICOLO 19 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE SOGGETTA AL CANONE.

1. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento per eccesso o per difetto della cifra contenente decimali. Per le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato non si fa luogo all'applicazione del canone.

2. Nel caso di più occupazioni della stessa natura, concesse anche con atti separati, ma relativi alla medesima area, il canone viene determinato sulla base della superficie complessivamente occupata.

3. La parte di occupazione eccedente i 100 mq è calcolata, a prescindere dalla durata, in ragione del 10%.

4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante e con tensostrutture da adibire a somministrazione o pubblico spettacolo, compresi i balli a palchetto, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 1.000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

ARTICOLO 20 - CLASSIFICAZIONI DELLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

1. Ai fini del presente regolamento sono individuate le seguenti tipologie di occupazioni permanenti:

- a) Con chioschi, edicole, dehors, distributori automatici, espositori di prodotti in genere o con merci destinate normalmente alla vendita da parte di commercianti in sede fissa, attività artigianali esercitate sul suolo pubblico : coefficiente 1
- b) Cartelloni pubblicitari ed insegne (loro proiezione sul suolo mq.) : coefficiente 0.9
- c) Occupazione di suolo con distributori di carburante : coefficiente 1.05
- d) Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinato il Comune: coefficiente 0.5
- e) Occupazioni in mercati situati su strade, piazze ed altri spazi ed aree pubbliche sottratte all'uso dei pedoni o dei veicoli: coefficiente 0.5
- f) Occupazione di sottosuolo con serbatoi di carburante: coefficiente 0.5

2. Ai fini del presente regolamento sono individuate le seguenti tipologie di occupazioni temporanee:

- a) Occupazioni effettuate in occasioni di fiere, attività culturali, sportive, sociali e politiche ad esclusione di quelle realizzate con l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante: coefficiente 0.5
- b) Occupazioni temporanee con chioschi, dehors, distributori automatici, espositori di prodotti in genere o merci destinate alla vendita da parte dei commercianti in sede fissa, attività artigianali esercitate su suolo pubblico e occupazione di soprasuolo con striscioni: coefficiente 0.9
- c) Occupazioni connesse alla promozione di attività commerciali di beni e servizi: coefficiente 1.1
- d) Occupazioni realizzate con l'installazione di giostre a attrazioni similari (tensostrutture e balli a palchetto) : coefficiente 0.1
- e) Occupazioni effettuate da venditori ambulanti non titolari di posto fisso, compresi i produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti: coefficiente 0.5
- f) Occupazioni connesse all'attività edilizia e occupazioni occasionali: coefficiente 0.2

ARTICOLO 21 - OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO PUBBLICO

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune, Il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

ARTICOLO 22 - OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupata, compresi gli accessi, secondo le tariffe determinate in base alla zonizzazione del territorio comunale e con l'applicazione del coefficiente per occupazioni permanenti di cui alla lettera "c" del precedente articolo 20; per le connesse occupazioni di sottosuolo non si applica in questo caso il canone.

2. In caso di occupazione del sottosuolo pubblico da parte di distributori posti su area non pubblica si attua il canone alla parte di superficie sottostante il suolo pubblico eventualmente occupata dai serbatoi, secondo le tariffe determinate in base alla zonizzazione del territorio comunale e con l'applicazione del coefficiente per occupazioni permanenti di cui alla lettera "f" del precedente articolo 20.

ARTICOLO 23 - CANONE PER OCCUPAZIONI CON IMPIANTI A RETE

1. Il canone per le occupazioni di sottosuolo o soprasuolo stradale, con condutture, cavi e impianti in genere, e di altri manufatti destinati all'esercizio o alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, è determinato forfettariamente in base al numero degli utenti allacciati.

2. I concessionari comunicano, contestualmente all'attestazione del versamento del canone annuale, il numero degli utenti allacciati, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente cui il canone si riferisce; indipendentemente dal numero di utenti che risultano allacciati, il canone di cui al comma 1 non può essere comunque inferiore ad Euro 516,46.

3. E' facoltà del Comune richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze dichiarate.

4. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacciati a impianti di erogazione di pubblici servizi, il canone non si applica.

6. Il Comune, qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture dei cavi e degli impianti, applica, oltre al canone, un contributo una tantum delle spese di costruzione pari al 50% di queste.

ARTICOLO 24 - PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate entro il 30 aprile dell'anno di competenza.

2. Se il canone annuale supera l'importo di Euro 600,00= il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.

3. Per le concessioni temporanee ed occasionali il canone va sempre pagato al rilascio della concessione, comunque entro il giorno in cui avviene l'occupazione.

4. La riscossione è gestita dal Comune in forma diretta. Il pagamento deve avvenire in contanti presso lo sportello dell'ufficio tributi o a mezzo di C/C/P n. 30869101 oppure a mezzo bonifico bancario al tesoriere comunale - Unicredit Banca SpA - Agenzia di Pralormo - ABI 2008 / CAB 66570 / Conto Corrente n. 549313.

5. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune gli interessi di mora calcolati al tasso del 3% annuo per ogni giorno di ritardo.

ARTICOLO 25 - CONCESSIONI IN CORSO

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'01/01/2004 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 10.

ARTICOLO 26 - ORGANI COMPETENTI

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio competente, come individuato all'art. 7 del presente regolamento, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.

2. Il comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'ufficio competente le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione.

ARTICOLO 27 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.